

# Antincendio: proroga adeguamento edifici civile abitazione

---

11 Novembre 2020

La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 63-bis<sup>[1]</sup> ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 (in vigore dal 6 maggio 2019).

Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato decreto 25 gennaio 2019 <sup>[2]</sup>è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza, fissato al 31 gennaio 2021 dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125.

Pertanto il termine per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione scade il 31 luglio 2021.

---

<sup>[1]</sup> 2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019».

<sup>[2]</sup> 1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:

- due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (6 maggio 2021);
- un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.